

**DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2017
871/2017/E/GAS**

**OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA, SEZIONE II, 1372/2017,
RELATIVA ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 109/2016/E/GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del processo amministrativo";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09 e, in particolare, l'Allegato A, recante "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RQTG)" (di seguito: RQTG 2010-2013);
- la deliberazione dell'Autorità, 1 luglio 2003, 75/03 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a." (di seguito: Codice di rete di Snam Rete Gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 e, segnatamente, l'Allegato 2, recante il "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale";
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2016, 109/2016/E/gas, recante "Decisione del reclamo presentato dalla società Cosvim Energia S.r.l. nei confronti della società Snam Rete Gas S.p.a." (di seguito: deliberazione 109/2016/E/gas);
- la nota dell'Autorità del 5 agosto 2016 (prot. Autorità 22615 del 05/08/2016), avente per oggetto "Ottemperanza decisione 17 marzo, 109/2016/E/gas, relativa al reclamo presentato dalla società Cosvim Energia S.r.l. nei confronti della

società Snam Rete Gas S.p.a., ai sensi della deliberazione dell’Autorità 188/2012/E/com – Diffida ad adempiere”;

- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione II, 20 giugno 2017, 1372 (di seguito: Tar Lombardia 1372/2017);
- la deliberazione dell’Autorità del 3 agosto 2017, 567/2017/E/gas, recante “Avvio del procedimento per l’ottemperanza alla sentenza del Tar Lombardia, sezione II, 1372/2017, relativa alla deliberazione dell’Autorità 109/2016/E/gas” (di seguito: deliberazione 567/2017/E/gas).

FATTO:

1. Con deliberazione 109/2016/E/gas, l’Autorità ha deciso il reclamo presentato da Cosvim Energia S.r.l. (ora SEI ENERGIA S.r.l.) nei confronti di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito, Snam Rete Gas) riguardante l’attribuzione dei costi per il servizio sostitutivo di alimentazione delle reti di distribuzione, attivato a seguito della sospensione dell’erogazione del servizio di trasporto del gas, con riferimento ai punti di riconsegna (PdR) della rete di trasporto 34881801, in località Oriolo (CS), 34872501, in località San Giorgio Lucano (MT), e 34881701, in località Nocera (CS), nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 23 dicembre 2013;
2. in particolare, con la richiamata deliberazione 109/2016/E/gas, l’Autorità ha accertato l’omessa classificazione, da parte di Snam Rete Gas, dell’evento alla base della intervenuta sospensione del servizio di trasporto come “emergenza di servizio”. Pertanto, riqualificato l’evento occorso come “emergenza di servizio”, l’Autorità ha applicato il capitolo 14, paragrafo 3.4, del Codice di Rete di Snam Rete Gas, ai sensi del quale, a fronte di una situazione di emergenza di servizio sulla rete di metanodotti di Snam Rete Gas, i costi per il servizio sostitutivo di alimentazione devono essere sostenuti dall’utente della rete di trasporto, ossia, nella fattispecie, da Eni S.p.a. (di seguito: Eni) prescrivendo quindi alla medesima Eni “*di corrispondere, entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione, alla società Cosvim Energia S.r.l., i costi sostenuti e documentati inerenti il servizio alternativo di fornitura del gas naturale*”;
3. Eni ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia la deliberazione 109/2016/E/gas e, successivamente, con motivi aggiunti, la nota del 5 agosto 2016 con cui l’Autorità ha intimato a Eni di corrispondere a Cosvim Energia S.r.l. (ora SEI ENERGIA S.r.l.) i costi sostenuti e documentati inerenti il servizio alternativo di fornitura del gas naturale, secondo quanto disposto con la deliberazione 109/2016/E/gas;
4. la citata deliberazione 109/2016/E/gas è stata altresì impugnata con ricorso incidentale da parte di Cosvim Energia S.r.l. (ora SEI ENERGIA S.r.l.) la quale ha chiesto, in via principale, il rigetto del ricorso proposto da Eni e, in via subordinata, l’annullamento della deliberazione 109/2016/E/gas per carenza di

- motivazione e per carente accertamento e/o travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
5. con sentenza 1372/2017, il Tar Lombardia ha accolto i primi due motivi di ricorso formulati da Eni avverso la sopracitata deliberazione 109/2016/E/gas, stabilendo che l'Autorità *“non avrebbe potuto, in accoglimento del reclamo proposto contro Snam Rete Gas, adottare una prescrizione diretta contro Eni”*; e ciò in quanto *“quest'ultima società non era destinataria del reclamo, sia perché essa è pure un soggetto rispetto al quale l'Autorità è sfornita del potere giustiziale conferitole dalla legge, trattandosi di un grossista operante sul mercato della vendita del gas, e non di un gestore di un sistema di trasporto o di distribuzione”*;
 6. il Tar Lombardia ha inoltre accolto il ricorso incidentale di Cosvim Energia S.r.l. (ora SEI ENERGIA S.r.l.), limitatamente alla richiesta di annullamento della deliberazione 109/2016/E/gas, statuendo che la classificazione dell'evento come *“emergenza di servizio”* *“non è stata tuttavia adeguatamente motivata nelle premesse della deliberazione impugnata”*, non avendo l'Autorità, anche alla luce delle prospettazioni della reclamante, *“approfondito se, nel caso di specie, tale situazione fosse effettivamente “imprevista” (come richiesto dallo stesso comma 8.1) e non riconducibile a un comportamento negligente dell'impresa di trasporto nel vigilare sulle condizioni di sicurezza della rete”*; secondo il giudice di primo grado *“la deliberazione dell'Autorità non ha, inoltre, approfondito l'altro specifico profilo, attinente alla necessità e alla durata dell'interruzione del servizio”*, in considerazione del fatto che *“la decisione sull'allocazione dei costi del servizio sostitutivo di trasporto non avrebbe potuto in ogni caso prescindere da un'accurata indagine in ordine alla necessità di mettere fuori servizio il metanodotto (essendo stata prospettata la possibilità di una ricopertura provvisoria della condotta scoperta, mantenendo quest'ultima in esercizio durante i lavori necessari alla realizzazione della variante) e alla tempestività dell'intervento di ripristino. Elementi questi che, pur oggetto dell'istruttoria del reclamo, non sono stati affrontati dalla motivazione della deliberazione impugnata”*;
 7. alla luce di ciò conclude il giudice amministrativo che *“stante la fondatezza del ricorso principale per ragioni procedurali e il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale – l'esito della procedura giustiziale non è strettamente consequenziale all'accoglimento delle censure proposte dalla ricorrente incidentale (Cosvim Energia S.r.l., ndr), richiedendosi una nuova valutazione del quadro complessivo del reclamo, sul piano giuridico e fattuale, nonché l'eventuale compimento di approfondimenti istruttori”*;
 8. con deliberazione 567/2017/E/gas, l'Autorità ha, pertanto, avviato un procedimento per l'ottemperanza alla sentenza del Tar Lombardia 1372/2017;
 9. avverso la predetta sentenza hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato SEI ENERGIA S.r.l. (già Cosvim Energia S.r.l.) e Snam Rete Gas

10. con note, rispettivamente, del 1 settembre 2017 (prot. Autorità 28342 del 1/09/2017), del 4 settembre 2017 (prot. Autorità 28692 del 5/09/2017) e del 5 dicembre 2017 (prot. Autorità 40108 dell'11/12/2017), Eni, SEI ENERGIA S.r.l. e Snam Rete Gas sono intervenute nel procedimento avviato con la citata deliberazione 567/2017/E/gas;
11. con nota del 1 dicembre 2017, la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling ha trasmesso il proprio parere tecnico in ordine alle questioni oggetto del procedimento avviato con la sopracitata deliberazione 567/2017/E/gas.

QUADRO NORMATIVO:

12. L'art. 8, comma 1, RQTG 2010-2013 definisce, nell'ambito delle previsioni in tema di sicurezza del servizio di trasporto, l'"emergenza di servizio" come *"una situazione anomala, imprevista e transitoria, che interferisce con l'esercizio in sicurezza della rete di trasporto o che impone speciali vincoli al suo svolgimento e può risultare pregiudizievole per l'incolumità delle persone o causare danni alle cose o all'ambiente"*; la medesima disposizione precisa che *"L'emergenza di servizio si articola nelle seguenti tipologie, distinguendo per i casi in cui si verifica o meno una fuoriuscita incontrollata di gas in:*
 - a) *fuori servizio non programmato di condotte, totale o parziale;*
 - b) *fuori servizio non programmato di impianti di linea, totale o parziale;*
 - c) *fuori servizio non programmato di centrali di compressione, totale o parziale"*;
13. il successivo comma 2 impone all'impresa di trasporto di disporre di attrezzature e di procedure scritte che la pongano in grado di garantire una tempestiva ed efficace gestione delle emergenze di servizio;
14. in caso di emergenza di servizio l'impresa è tenuta a registrare alcune informazioni, ai sensi dell'art. 10, RQTG, tra le quali la causa dell'emergenza, distinguendo tra (comma 4):
 - i. eventi naturali;
 - ii. causa di terzi;
 - iii. causa trasportatore, comprese le imprese che operano su incarico o in appalto per conto del trasportatore;
 - iv. mancata copertura del fabbisogno di gas e/o pressione ai punti di immissione della rete;
15. i dati sulle emergenze di servizio devono essere comunicati annualmente all'Autorità (art. 11, comma 4);
16. l'art. 15, RQTG impone all'impresa di trasporto la registrazione delle interruzioni del servizio, distinguendo tra:
 - a) *"cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;*

- b) *cause esterne, intese come danni provocati da terzi per fatti non imputabili all'impresa di trasporto o emergenza come definita dall'Articolo 8, comma 8.1;*
 - c) *cause imputabili all'impresa di trasporto, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate”.*
17. Rileva, infine, la previsione del successivo art. 16, comma 3, RQTG, per cui nel caso si renda necessario organizzare l'eventuale trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio, l'impresa di trasporto è tenuta ad organizzare sulla propria rete tale servizio a meno di esplicita indicazione contraria da parte dell'utente, ferma restando l'attribuzione del costo del gas all'utente interessato dall'evento. A tal fine:
- a) l'impresa di trasporto comunica all'utente la facoltà di avvalersi del trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio, in occasione della prima fatturazione utile successiva all'1 gennaio 2010 e in occasione della stipula di un nuovo contratto di trasporto;
 - b) l'utente comunica all'impresa di trasporto la volontà di non avvalersi di tale servizio entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alla lettera precedente.

QUADRO FATTUALE:

18. In data 18 novembre 2013, per effetto dell'evento alluvionale che ha colpito nei giorni 17 e 18 novembre 2013 la zona del Pollino e del Metapontino, il metanodotto della società Snam Rete Gas, denominato "Diramazione Oriolo-Nocara", nel tratto di attraversamento in sub-alveo del fiume Sarmento nel comune di San Giorgio Lucano (MT), è stato messo "a nudo" a seguito del crollo del complesso briglia/controbriglia posto a valle del suddetto attraversamento, determinando così una condizione di rischio per l'esercizio in sicurezza della rete di trasporto del gas;
19. Snam Rete Gas non ha classificato l'evento come emergenza di servizio ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del RQTG 2010-2013 e ha proceduto a trattarlo, invece, come un "*evento straordinario, assolutamente imprevisto e imprevedibile*"; Snam Rete Gas, inoltre, ha ritenuto di classificare la causa dell'interruzione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del RQTG 2010-2013, ossia come "*cause imputabili all'impresa di trasporto, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate*";
20. nel pomeriggio del 18 novembre 2013, Snam Rete Gas ha provveduto a informare gli utenti del servizio di trasporto coinvolti dall'evento (tra i quali Eni), della necessità imminente di sospendere il servizio di trasporto, invitando i suddetti utenti a coordinarsi con le imprese di distribuzione e con l'unità di

- Snam Rete Gas competente per territorio, e a procedere all'attivazione, se necessario, del servizio alternativo di fornitura tramite carro bombolaio;
21. il 19 novembre 2013, Snam Rete Gas, dopo aver verificato che i titolari dei *city gate* interessati dall'interruzione del servizio di trasporto – *i.e.* Cosvim Soc. Coop. Rete Gas, per i PdR di San Giorgio Lucano (REMI 34872501), Oriolo (REMI 34881801) e 2i Rete Gas S.p.a. (già Enel Rete Gas S.p.a.) per il PdR di Nocera (REMI 34881701) – avevano attivato presso i suddetti PdR il servizio alternativo di fornitura del gas naturale tramite carro bombolaio, “*al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità delle persone e l'integrità dei luoghi*” (prot. Autorità 29490 del 9 ottobre 2015), ha interrotto la fornitura di gas naturale sul suddetto tratto di metanodotto;
 22. le due imprese distributrici coinvolte dall'interruzione – Cosvim Soc. Coop. Rete Gas e 2i Rete Gas S.p.a. (già Enel Rete Gas S.p.a.) – hanno provveduto, a seguito delle comunicazioni ricevute da alcuni utenti del servizio di distribuzione, ad attivare il servizio sostitutivo di alimentazione delle reti di distribuzione interessate, tramite carri bombolai, i cui costi sono stati successivamente addebitati agli utenti del servizio di distribuzione operanti nelle suddette reti in funzione del numero di PdR gestiti;
 23. durante la descritta interruzione del servizio di trasporto, Snam Rete Gas ha richiesto e ottenuto le autorizzazioni necessarie per l'intervento di rifacimento, in attraversamento al fiume Sarmento, del tratto di metanodotto interessato dall'evento;
 24. in data 27 novembre 2013 Cosvim Energia S.r.l. (ora SEI ENERGIA S.r.l.), in qualità di utente della rete di distribuzione oggetto di intervento di messa in sicurezza, ha inviato all'Autorità una segnalazione (prot. Autorità 40243 del 18 dicembre 2013), evidenziando i notevoli costi che avrebbe dovuto sostenere per i suoi circa 1.000 clienti finali, a seguito dell'attivazione, peraltro non richiesta, del servizio sostitutivo di alimentazione tramite carro bombolaio per mancata consegna di gas ai *city gate* di San Giorgio Lucano (REMI 34872501) e di Oriolo (REMI 34881801), gestiti entrambi dall'impresa di distribuzione Cosvim Soc. Coop. Rete Gas e lamentando, inoltre, che il trasportatore non era stato in grado di fornire indicazioni sulla durata della sospensione del servizio di trasporto;
 25. in data 27 novembre 2013, il Comune di San Giorgio Lucano ha rilasciato a Snam Rete Gas una Ordinanza Sindacale per la realizzazione di una variante al metanodotto, che prevedeva la posa di un nuovo tratto di metanodotto in attraversamento del fiume Sarmento con tecnologia “*trenchless*”, tramite trivellazione con controllo attivo della traiettoria;
 26. in data 28 novembre 2013, lo stesso Comune di San Giorgio Lucano ha annullato, in autotutela, la suddetta Ordinanza, e ciò su esplicito invito della Prefettura di Matera che, “*non ravvisando le condizioni di pericolo esposte nella parte motivazionale del suddetto provvedimento autorizzativo comunale, ne*

- richiedeva la revoca e nel contempo l'attivazione dei regimi autorizzativi previsti ex lege.*" (prot. Autorità 29490 del 9 ottobre 2015);
27. conseguentemente, Snam Rete Gas ha dovuto sospendere l'esecuzione dei lavori già avviati, in attesa dell'esito del nuovo *iter* autorizzativo, avviato seguendo indicazioni della Prefettura, che si concludeva il giorno 11 dicembre 2013 con il rilascio del permesso all'esecuzione dei lavori;
 28. in data 20 dicembre 2013, Cosvim Energia S.r.l. (ora SEI ENERGIA S.r.l.) ha inviato al proprio *shipper* Eni e per conoscenza a Snam Rete Gas, a Cosvim Soc. Coop. Rete Gas e all'Autorità, una comunicazione (prot. Autorità 40733 del 23 dicembre 2013) con la quale richiedeva il rimborso dei costi sostenuti fino al 30 novembre 2013 per il servizio sostitutivo di alimentazione tramite carro bombolaio e di quelli, in corso di quantificazione, relativi al periodo dicembre 2013;
 29. Snam Rete Gas ha ripristinato il servizio di trasporto sul suddetto tratto di metanodotto alle ore 17:30 del 23 dicembre 2013, e, quindi, la sospensione della fornitura di gas naturale ha avuto una durata complessiva di 34 giorni;
 30. nei successivi mesi di febbraio e marzo 2014, l'Autorità e, in particolare, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione richiedeva una serie di informazioni a Snam Rete Gas (prot. Autorità 5284 del 21 febbraio 2014), all'impresa di distribuzione Cosvim Soc. Coop. Rete Gas (prot. Autorità 8949 del 27 marzo 2014) e all'impresa di distribuzione 2i Rete Gas S.p.a. (prot. Autorità 8950 del 27 marzo 2014);
 31. con note, rispettivamente, del 17 marzo 2014 (prot. Autorità 7847 del 18 marzo 2014), del 4 aprile 2014 (prot. Autorità 9963 del 7 aprile 2014) e del 18 aprile 2014 (prot. Autorità 11413 del 22 aprile 2014) Snam Rete Gas, Cosvim Soc. Coop. Rete Gas e 2i Rete Gas S.p.a. fornivano riscontro alle richieste di informazioni dell'Autorità;
 32. in data 14 settembre 2015 (prot. Autorità 26563 del 14 settembre 2015), Cosvim Energia (ora SEI ENERGIA), presentava reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, nei confronti di Snam Rete Gas S.p.a., contestando l'imputazione dei costi del servizio sostitutivo di alimentazione delle reti di distribuzione, attivato a seguito della sospensione dell'erogazione del servizio di trasporto del gas, con riferimento ai punti di riconsegna (di seguito: PdR) della rete di trasporto 34881801, in località Oriolo (CS), 34872501, in località San Giorgio Lucano (MT), e 34881701, in località Nocera (CS), nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 23 dicembre 2013.

LA POSIZIONE DI SEI ENERGIA (GIÀ COSVIM ENERGIA):

33. SEI ENERGIA S.r.l. (già Cosvim Energia S.r.l., di seguito SEI ENERGIA) ha riproposto, nell'ambito del presente procedimento, le ragioni già avanzate nel procedimento di trattazione del reclamo *ex* deliberazione 188/2012/E/com;

34. in particolare, secondo SEI ENERGIA la qualificazione dell'evento come "emergenza di servizio" sarebbe contraria alla qualificazione dell'evento operata dalla stessa Snam Rete Gas ("cause imputabili all'impresa di trasporto"); inoltre, l'evento verificatosi sarebbe riconducibile ad un comportamento negligente dell'impresa di trasporto (Snam Rete Gas) nel vigilare sulle condizioni di sicurezza del metanodotto; impresa di trasporto che, nella specie, non avrebbe, oltretutto, garantito la continuità del servizio;
35. SEI ENERGIA chiede, pertanto, all'Autorità di accertare, anche all'esito di eventuali approfondimenti istruttori, l'obbligo di Snam Rete Gas di farsi carico dei costi del servizio sostitutivo di trasporto di gas naturale tramite carri bombolai svoltosi dal 18 novembre 2013 al 23 dicembre 2013 e pari a euro 374.880,65 oltre IVA; nonché di assumere i conseguenti provvedimenti ritenuti necessari e opportuni nei confronti di Snam Rete Gas.

LA POSIZIONE DI SNAM RETE GAS:

36. Con la memoria del 5 dicembre 2017 (prot. Autorità 40108 dell'11/12/2017), Snam Rete Gas chiede che il reclamo *ex* deliberazione 188/2012/E/com sia dichiarato improcedibile, riguardando profili di "*presunta responsabilità civilistica*", e che esso sia comunque respinto non potendo essere addebitati all'impresa di trasporto, alla luce del quadro normativo di riferimento e delle misure poste in essere nell'immediatezza dell'evento interruttivo, gli oneri del servizio sostitutivo di trasporto.

LA POSIZIONE DI ENI:

37. Nella propria memoria, Eni si richiama alle "*difese spiegate negli atti del giudizio al cui esito è stata resa la sentenza in questione (Tar Lombardia 1372/2017, ndr), tra le quali, in primis la propria estraneità rispetto al procedimento e all'oggetto stesso del reclamo*".

VALUTAZIONI:

38. L'istruttoria condotta ha confermato quanto statuito con deliberazione 109/2016/E/gas di decisione del reclamo presentato da Cosvim Energia nei confronti di Snam Rete Gas, ossia che l'evento in questione - che ha portato in data 19 novembre 2013 all'interruzione per motivi di sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale nel tratto di metanodotto denominato "Diramazione Oriolo-Nocara" - avrebbe dovuto essere classificato da Snam Rete Gas come emergenza di servizio, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 141/09 (RQTG);
39. ed infatti, come chiarito al punto 46 e seguenti della deliberazione 109/2016/E/gas, l'evento *de quo* presenta tutti i crismi della "*situazione*

anomala, imprevista e transitoria, che interferisce con l'esercizio in sicurezza della rete di trasporto o che impone speciali vincoli al suo svolgimento e può risultare pregiudizievole per l'incolumità delle persone o causare danni alle cose o all'ambiente", rientrando, in particolare, tra gli eventi prefigurati dalla lett. a) del sopracitato articolo 8, comma 1: "fuori servizio non programmato di condotte, totale o parziale";

40. nella fattispecie all'esame dell'Autorità ricorrevano, infatti, tutti i presupposti essenziali individuati dalla regolazione per qualificare un determinato evento come emergenza di servizio: sia, cioè, il carattere oggettivamente anomalo e, come tale, imprevedibile dell'evento occorso, che lo stato di pericolo perciò venutosi a determinare; sotto quest'ultimo profilo, essendo stato il tratto di metanodotto messo "a nudo" a seguito del crollo del complesso briglia/controlbriglia posto a valle dell'attraversamento in sub-alveo del fiume Sarmento, appariva infatti evidente l'esistenza di una concreta ed effettiva condizione di rischio per l'esercizio in sicurezza della rete di trasporto del gas e la necessità, quindi, di una sua messa fuori servizio;
41. inoltre, nella fattispecie, la situazione che ha portato all'interruzione del servizio era, effettivamente, imprevista e imprevedibile, e senz'altro non riconducibile in alcun modo ad un comportamento negligente di Snam Rete Gas. Dall'analisi della documentazione trasmessa da Snam rete Gas in data 28 ottobre 2015 (prot. AEEGSI 32836 del 03/11/2015), in riscontro alla richiesta di informazioni dell'Autorità (prot. 31266 del 22/10/2015), concernente l'attività di sorveglianza svolta dal gestore di rete ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 141/09 nel periodo 2010 ÷ 2013 (allegato 2), è emersa, non soltanto l'accuratezza di tale attività di vigilanza – connotata dalla diligenza specifica di un operatore professionale –, e concretizzatasi in una periodica sorveglianza – documentata dal deposito degli estratti dei sistemi informativi di Snam Rete Gas dedicati alla sorveglianza/manutenzione – svoltasi mediante controllo con automezzo o a piedi, effettuato con personale del gestore di rete, ovvero attraverso sorvolo aereo con elicottero affidato a ditte terze, ma anche come da tale attività non fossero emerse anomalie/danneggiamenti sul tratto di rete poi interessato dall'evento alluvionale del 17 e 18 novembre 2013 che potessero lasciar prevedere l'evento in questione;
42. quanto alla necessità e durata della interruzione del servizio verificatasi sull'infrastruttura di trasporto di Snam Rete Gas, si ritiene che la condotta del gestore di rete, che ha interrotto il servizio di trasporto del gas naturale nel tratto di rete coinvolto dall'evento, costituisca una scelta tecnica assolutamente ragionevole e proporzionata, tenuto conto delle precarie condizioni di sicurezza che si erano venute a determinare e che potevano sfociare in una improvvisa rottura della tubazione determinata dal materiale trasportato dalla corrente del fiume Sarmento, con la possibile, conseguente, incontrollata fuoriuscita di gas potenzialmente foriera, a sua volta, di non trascurabili impatti ambientali,

nonché suscettibile di compromettere la sicurezza di cose e persone, per effetto dell'innescò di possibili incendi; tanto più che, come emerge chiaramente dalla documentazione fotografica acquisita nel corso del procedimento di trattazione del reclamo *ex* deliberazione 188/2012/E/com, nella specie l'infrastruttura di rete avrebbe potuto collassare, non disponendo più, a seguito del crollo del complesso briglia/controlbriglia e quindi dell'erosione dell'alveo del fiume Sarmento, di idonee superfici di appoggio, e considerato anche il ragguardevole peso dell'infrastruttura medesima realizzata, come previsto dalla normativa tecnica nel caso di posa subacquea di tubazioni gas, in materiali particolarmente pesanti al fine di contrastare gli effetti sia della spinta idrostatica sia della corrente fluviale;

43. con riferimento, invece, alla durata dell'interruzione - complessivamente 34 giorni -, va in primo luogo evidenziato che il gestore di rete ha immediatamente avviato le analisi progettuali finalizzate ad individuare la soluzione tecnica che permettesse di ripristinare, nel più breve tempo possibile, le condizioni di normale esercizio del metanodotto, come emerge dalla comunicazione del 17 marzo 2014 (prot. 7847 del 18 marzo 2014) resa in riscontro alla richiesta di informazioni della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità (Prot. AEEGSI 5284 del 21 febbraio 2014); nondimeno, sulla durata dell'interruzione ha certamente influito la complessità dell'*iter* autorizzativo che Snam Rete Gas si è trovata a dover seguire per l'ottenimento dei permessi concernenti i lavori di rifacimento del tratto di metanodotto interessato dall'evento. Ed infatti, il Comune di San Giorgio Lucano, dopo aver rilasciato, in data 27 novembre 2013, a Snam Rete Gas una Ordinanza Sindacale per la realizzazione di una variante al metanodotto ha poi annullato, in autotutela, la predetta Ordinanza, su esplicito invito della Prefettura di Matera che, *“non ravvisando le condizioni di pericolo espòste nella parte motivazionale del suddetto provvedimento autorizzativo comunale, ne richiedeva la revoca e nel contempo l'attivazione dei regimi autorizzativi previsti ex lege”* (prot. Autorità 29490 del 9 ottobre 2015); pertanto, Snam Rete Gas ha dovuto sospendere l'esecuzione dei lavori già avviati, in attesa dell'esito del nuovo *iter* autorizzativo, che si concludeva il giorno 11 dicembre 2013 con il rilascio del permesso all'esecuzione dei lavori, che si concludevano in data 23 dicembre 2013 con il ripristino del servizio di trasporto;
44. peraltro, il gestore si è prontamente attivato anche per ridurre al minimo i negativi effetti dell'interruzione, fin dal pomeriggio del 18 novembre (data in cui si è verificato l'evento), dapprima assicurando l'esercizio temporaneo del metanodotto, quindi riducendo la pressione a valori comunque non inferiori a quelli minimi contrattuali, informando gli utenti del servizio di trasporto coinvolti della necessità di sospendere il servizio e stimolando il coordinamento di tali utenti con le imprese di distribuzione e con Snam Rete Gas stessa, in tal modo consentendo l'efficace organizzazione del servizio alternativo di fornitura

DELIBERA

1. di respingere il reclamo presentato da Cosvim Energia S.r.l. (ora SEI ENERGIA S.r.l.) nei confronti di Snam Rete Gas S.p.a.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni